



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 150

Del 28/09/2026

Oggetto: ISTITUZIONE CONTRIBUTO AMMINISTRATIVO PER LE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PRESENTATE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 1, 2, 3 E 14 DELLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, O DEGLI ARTICOLI 1, 2, 7, 10, 11 E 12 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555

L'anno Duemila ventisei il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 20:44 convocata dal Sindaco in modalità da remoto si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Vice Sindaco</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>	X	
MARIANO DE LUCA <i>Assessore</i>	X	
UMBERTO SCAROGNI <i>Assessore</i>	X	
TOTALE	5	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Nicolina Serpa che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica – Serie Generale n. 305 del 31/12/2024, in vigore dal 1 gennaio 2025, ed in particolare:

- **comma 636.** *I comuni possono assoggettare le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 600 per ciascun richiedente maggiorenne. Il primo periodo non si applica alle domande presentate per il tramite degli uffici consolari, soggette esclusivamente ai diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71.*

- **comma 637.** *I comuni possono assoggettare le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo in misura non superiore a euro 300 per ciascun atto. Per le richieste corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce, il contributo può essere ridotto. Non sono assoggettate al contributo di cui al presente comma le richieste presentate da pubbliche amministrazioni.*

- **Comma 638.** *Le domande di cui ai commi 636 e 637 presentate ai comuni sono improcedibili in caso di mancato o inesatto pagamento dei contributi ivi previsti nei termini stabiliti dal comune conformemente al proprio ordinamento. I contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del comune. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.*

Ricordato che: ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992, è cittadino per nascita: il figlio di padre o di madre cittadini; chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, oppure se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono; il figlio di ignoti trovato nel territorio della Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza;

- l'art. 2 della L. n. 91/1992 prevede che, allorquando il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione siano intervenuti durante la minore età del figlio, costui acquisti la cittadinanza italiana; qualora, invece, tali fatti si siano verificati dopo il compimento della maggiore età del figlio, quest'ultimo può dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla filiazione. Tali previsioni si applicano anche ai figli per i quali la paternità o

maternità non può essere dichiarata, purché sia stato riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti;

-l'art. 3 della L. n. 91/1992 disciplina l'acquisto della cittadinanza da parte dell'adottato, stabilendo, in particolare, che il minore straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza, anche se adottato prima della data di entrata in vigore della legge; mentre qualora l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti; negli altri casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Qualora la revoca intervenga durante la maggiore età dell'adottato, lo stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potrà comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca stessa;

- per effetto dell'art. 14 della L. n. 91/1992, i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza; le disposizioni di cui agli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della Legge n. 555/1912 fanno riferimento a una disciplina non più in vigore, essendo state abrogate dalla L. n. 91/1992, ma restano comunque applicabili ai fatti che si sono verificati durante la vigenza di tali norme.

Dato atto che: negli anni i procedimenti connessi, direttamente o indirettamente, al riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis (art.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91) e le attività ad essi collegate, (in primis la ricerca e il conseguente rilascio di certificazioni di stato civile relative ad eventi pregressi, anche molto lontani nel tempo) hanno assunto dimensioni notevoli, impegnando in misura crescente l'Ufficio di Stato Civile del Comune in attività che risultano sostanzialmente gratuite per i richiedenti, in gran parte non residenti nel Comune, ma che producono carico di lavoro all'Ufficiale di Stato Civile in quanto la procedura risulta articolata e complessa:

- controllo degli atti che comportano contatti e disamine con avvocati i quali, spesso, inviano documenti incompleti e non rispondenti alle formalità previste per le trascrizioni;

ricerche d'archivio, la ricostruzione della genealogia in vari casi di non immediata interpretazione, visti i frequenti cambi di generalità;

rettifiche di atti, trascrizione degli stessi, l'apposizione di annotazioni;

comunicazioni ai Consolati e agli studi legali a cui vanno aggiunti gli adempimenti anagrafici per iscrizione AIRE, di leva ed elettorali e il dispendioso invio di cartoline per le elezioni.

Ritenuto conseguentemente di assoggettare:

le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate al Comune ai sensi degli artt. 1, 2, 3 e 14 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli artt. 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, al pagamento di un contributo amministrativo pari a euro 600,00 (seicento/00) per ciascun richiedente maggiorenne;

le richieste di certificati o di estratti di atti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente al pagamento di un contributo amministrativo pari a Euro 300,00 (trecento/00) per ciascun atto, stabilendo altresì che detto importo sia ridotto a Euro 200,00 (duecento/00) nel caso in cui il richiedente indichi con precisione l'anno di formazione dell'atto di stato civile e il nominativo (nome e cognome) della/e persona/e cui l'atto si riferisce.

Considerato che:

- a) il contributo di cui al comma 636 si applica solo nel caso di richiedente maggiorenne;
- b) il contributo di cui al comma 637 non si applica alla certificazione che non sia desunta solo da un atto di stato civile, quale ad esempio il certificato previsto dalla Convenzione relativa al rilascio di un certificato matrimoniale, adottata a Monaco il 5 settembre 1980 (legge 19 novembre 1984, n. 950), né a quello rilasciato ai sensi della Convenzione concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, fatta a L'Aja l'8 settembre 1982 (11 febbraio 1989, n. 71);
- c) il contributo è dovuto per la richiesta di riconoscimento e/o di certificazione, di cui ne condiziona la procedibilità ai sensi del comma 638;
- d) il contributo pertanto non è un diritto sul certificato o sull'estratto (come ad esempio i diritti di segreteria) il cui rilascio infatti è solo eventuale, e pertanto deve essere assolto indipendentemente dal fatto che la ricerca dell'atto abbia esito positivo o meno;
- e) il contributo di cui al comma 637 si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;
- f) i menzionati contributi sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 638, L. n. 207/2024;
- g) i predetti contributi non comprendono quanto dovuto per altre causali e in particolare restano ferme, per espressa previsione di legge (art. 1, comma 638, L. n. 207/2024), le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo;
- h) non sono assoggettate al contributo di cui al comma 637 dell'art. 1, L. n. 207/2024 le richieste di certificati e/o estratti di atti di stato civile presentate da Pubbliche Amministrazioni;
- i) i contributi amministrativi stabiliti con il presente provvedimento non sostituiscono quello previsto dall'art. 9-bis, comma 2, L. n. 91/1992, di spettanza del Ministero dell'Interno.

Stabilito pertanto che:

- a) il versamento del contributo dovrà essere comprovato dall'interessato stesso contestualmente alla presentazione dell'istanza, con allegazione alla medesima della ricevuta dell'eseguito pagamento, a pena di improcedibilità dell'istanza;
- b) non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento.

Richiamato l'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale la Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco.

Viste:

- la delibera di C.C. n. 11/2026 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione
- la delibera di C.C. n. 12/2026 è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi finanziari 2026-2027-2028 e relativi allegati.

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Acquisiti i pareri, in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza e regolarità dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile resi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime e favorevole espressa nei modi e termini di legge

DELIBERA

1) di istituire, a partire dal 1° ottobre 2026, il contributo amministrativo per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per ciascun richiedente maggiorenne, nonché per le richieste di certificati o di estratti di stato civile formati da oltre un secolo e relativi a persone diverse dal richiedente come da seguente tabella:

Tipologia	Importo del contributo
Domande di riconoscimento della cittadinanza italiana e dichiarazioni presentate ai sensi degli articoli 1, 2, 3 e 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, o degli articoli 1, 2, 7, 10, 11 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555	€ 600,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 200,00
Domande di certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale non corredate dell'identificazione esatta dell'anno di formazione dell'atto e della data di nascita e del nominativo della persona cui l'atto si riferisce – per ciascun atto	€ 300,00

2) che il suddetto contributo sarà pagato dai richiedenti secondo le modalità decise dal Responsabile di Settore e pubblicizzate tramite le opportune vie di comunicazioni istituzionali;

3) di dare atto che il pagamento dei contributi suddetti è condizione di procedibilità delle rispettive domande;

4) di dare atto che il contributo sulla domanda di certificazione di cui al comma 637:

- si applica indipendentemente dalla forma della certificazione finale, cartacea o digitale, formata secondo il diritto interno o secondo convenzioni internazionali ecc.;

- non è un diritto sul certificato o estratto (come ad esempio i diritti di segreteria), ma sulla domanda e, pertanto, deve essere già stato assolto all'atto della presentazione della stessa;

- non vi sarà diritto al rimborso in caso di esito negativo della ricerca o del procedimento;

5) di dare atto che i contributi riscossi ai sensi dei commi 636 e 637 sono integralmente acquisiti al bilancio del Comune nel capitolo di entrata che verrà costituito;

6) di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario gli adempimenti contabili conseguenti, provvedendo alla costituzione di apposito capitolo di entrata e, ove necessario, al relativo stanziamento mediante la competente variazione di bilancio;

7) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L.

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott.ssa Nicolina Serpa



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Dott. Antonio Massimiliano Sentinello



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente		Il Segretario Comunale
f.to Francesco Ambrosino		f.to Dott.ssa Nicolina Serpa

La sottoscritta Segretario Comunale Dott.ssa Nicolina Serpa, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- ☐ Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- ☐ Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Nicolina Serpa



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 29/09/2016 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli


